

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.**

COMUNICATO UFFICIALE N. 116/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 10 dicembre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Mario Antonio Scino – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO DELL'U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CHEVANTON ESPINOSA ERNESTO JAVIER SEGUIDO GARA LECCE/SAMPDORIA DEL 21.11.2010
(Delibera del Giudice Sportivo presso La Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 23.11.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Lecce di Lecce riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Chevanton Espinosa Ernesto Javier a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 10 dicembre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete